

## **AVVISO PER LA CLIENTELA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E USO DEL CONTANTE**

Gentile Cliente,

con la pubblicazione in G.U. della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), sono state apportate modifiche alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017.

Desideriamo quindi ricapitolare gli aspetti più importanti:

- 1. per importi complessivamente pari o superiori a 3.000 euro anche se frazionati è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi siano essi persone fisiche o giuridiche, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A.**
2. i carnets di assegni bancari e gli assegni circolari devono essere muniti della clausola "NON TRASFERIBILE". Essi devono riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.
- 3.** Il cliente può chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l'emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) da utilizzare soltanto per importi inferiori ad euro 1.000,00. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera è dovuta dal correntista o dal richiedente l'assegno circolare, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50.
- 4. L'apposizione della clausola 'NON TRASFERIBILE' sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per importi pari o superiori ad euro 1.000,00.**
5. I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati per l'incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta.
6. Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali 'a me stesso', 'a me medesimo' o simili in luogo del nome del traente) possono essere emessi per qualsiasi importo e girati unicamente ad una banca (o Poste Italiane) per l'incasso e non possono pertanto essere ulteriormente girati.

Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.

Le banche segnaleranno le infrazioni alle regole sopra riportate alle Autorità competenti, le quali potranno applicare sanzioni.